



COMUNE DI GRADO
(Provincia di Gorizia)

Regolamento del Corpo di Polizia Comunale

- **Approvato con Deliberazione consiliare n.64 dd. 14.12.1993**
- **Modificato con Decreto del Commissario Straordinario assunto con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 dd. 05.03.2011**

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA COMUNALE

I N D I C E

Tit. - Art.

- I Istituzione e ordinamento del Corpo
 - 1 - Corpo di polizia comunale
 - 2 - Collocazione del Corpo nell'Amministrazione comunale
 - 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo
 - 4 - Ordinamento strutturale del Corpo

- II Organico e figure professionali
 - 5 - Organico del Corpo
 - 6 - Rapporto gerarchico
 - 7 - Attribuzioni del Comandante
 - 8 - Attribuzioni del Vice Comandante
 - 9 - Compiti dei Sottufficiali
 - 10 - Compiti degli Agenti
 - 11 - Qualifiche degli appartenenti al Corpo

- III Accesso al Corpo e formazione professionale
 - 12 - Modalità particolari di accesso al Corpo
 - 13 - Formazione di base per Agenti Allievi
 - 14 - Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali
 - 15 - Altri corsi di istruzione professionale
 - 16 - Aggiornamento professionale

- IV Uniforme, arma e dotazione
 - 17 - Uniforme di servizio
 - 18 - Gradi e distintivi
 - 19 - Arma d'ordinanza
 - 20 - Strumenti e mezzi in dotazione
 - 21 - Servizio in uniforme ed eccezioni
 - 22 - Tessera di servizio

- V Servizi di Polizia Comunale
 - 23 - Finalità generali dei servizi
 - 24 - Servizi stradali appiedati
 - 25 - Servizi a bordo di veicoli
 - 26 - Collegamento dei servizi via radio
 - 27 - Servizi di pronto intervento
 - 28 - Servizi interni
 - 29 - Obbligo d'intervento e di rapporto
 - 30 - Ordine di servizio
 - 31 - Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

- 32 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni
- 33 - Servizi effettuati per conto di privati
- 34 - Efficacia dei servizi del Corpo

VI Normativa sullo svolgimento dei servizi interni al Corpo

- 35 - Assegnazione e impiego del personale
- 36 - Guida dei veicoli ed uso di strumenti
- 37 - Prestazioni straordinarie
- 38 - Prolungamento del servizio
- 39 - Mobilitazione dei servizi
- 40 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo

VII Norme di comportamento

- 41 - Norme generali: doveri
- 42 - Cura dell'uniforme e della persona
- 43 - Orario e posto di servizio
- 44 - Rapporti interni al Corpo
- 45 - Comportamento in pubblico
- 46 - Salute

VIII Disciplina, riconoscimenti e provvidenze

- 47 - Norme disciplinari
- 48 - Casi di assenza dal servizio
- 49 - Accertamenti sanitari
- 50 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo
- 51 - Trattamento economico

IX Norme transitorie e finali

- 52 - Competenze della Giunta comunale
- 53 - Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1 - CORPO DI POLIZIA COMUNALE

Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65. E' istituito il Corpo di Polizia Comunale del Comune di Grado.

ART. 2 - COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Corpo di Polizia comunale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt.2 e 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 6- comma 1 -della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62.

ART. 3 - FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.

In particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- - esercitano le funzioni indicate dalla legge 65/86 e dalla legge regionale 62/88 (art. 2);
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire, previo formale provvedimento autorizzativo, nell'ambito dei compiti istituzionali ;
- collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

ART. 4 - ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO

Il Corpo di Polizia comunale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico-operative.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5 - ORGANICO DEL CORPO

L'Organico del Corpo - di cui alla tabella annessa al regolamento organico del personale - è determinato dall'Amministrazione comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7 - comma II - della legge 65/86 e 8 della legge regionale 62/88.

ART. 6 - RAPPORTO GERARCHICO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

Il Comandante del Corpo di Polizia comunale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo (art. 9 legge 65/86).

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:

- a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- b) disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- c) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- d) mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
- e) rappresentare il Corpo di Polizia comunale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- f) partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della polizia comunale;
- g) rispondere al Sindaco o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute.

In caso di assenza temporanea il Comandante è sostituito dal Vicecomandante e, in caso di assenza di quest'ultimo, dalla persona che riveste il grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal più anziano.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante ed è responsabile della direzione della struttura e dei compiti assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

I compiti del Vice Comandante, nell'ambito della struttura operativa, sono principalmente i seguenti:

- emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;

- curare la distribuzione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri enti a livello di competenza territoriale (Polizia di Stato, Carabinieri, Consigli di circoscrizione di decentramento, ecc.).

ART. 9 - COMPITI DEI SOTTUFFICIALI

I sottufficiali sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano altresì, all'occorrenza, tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

ART. 10 - COMPITI DEGLI AGENTI

Gli Agenti di Polizia comunale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto. Prestano il loro lavoro utilizzando veicoli, mezzi, strumenti e apparecchiature tecniche di cui vengono eventualmente muniti per l'esecuzione degli interventi.

ART. 11 - QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della legge 65/86, esercitano anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori (agenti) o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 delle norme del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30.4.1992, n. 285;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 65/86.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II e III comma dell'art. 5 della legge 65/86.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12 - MODALITÀ' PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO

Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Comune, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso allo organico del Corpo di Polizia comunale:

- a) possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
- b) statura non inferiore a quella determinata da leggi o decreti ministeriali vigenti;
- c) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia comunale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

ART. 13 - FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI ALLIEVI

I vincitori di concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 11 - I comma L.R. 62/88) specifici corsi di preparazione professionale di base completati da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

ART. 14 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOTTUFFICIALI E UFFICIALI

I vincitori di concorsi per posti di Sottufficiali e Ufficiali sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 11 - I comma - L.R. 62/88) specifici corsi di preparazione professionale.

ART. 15 - ALTRI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale possono frequentare corsi di preparazione a carattere sperimentale, specializzati nei vari profili professionali (art. 11 - I comma - L.R. 62/88). L'Amministrazione comunale favorisce la pratica dell'attività sportiva da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia comunale a scopo di ritemperamento psico-fisico e di miglioramento professionale, al fine di garantire migliori possibilità di difesa personale.

ART. 16 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'aggiornamento professionale, mediante corsi realizzati con le modalità previste dalla L.R. 76/82, è obbligatorio per tutti gli addetti ai servizi di Polizia locale (art. 11 - III comma - L.R. 62/88).

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

ART. 17 - UNIFORME DI SERVIZIO

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi del successivo art. 21, lett. b), per gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale.

Le caratteristiche delle uniformi ed i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso sono determinate con legge regionale 10.12.1991, n. 60, in attuazione della norma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 62/88 ed all'art. 6 della legge n. 65/86.

ART. 18 - GRADI E DISTINTIVI

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, dalla legge regionale n. 60/91. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le modalità d'uso, e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

ART. 19 - ARMA D'ORDINANZA

Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale sono dotati della arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

L'arma deve essere indossata secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma.

Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tale fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

L'Amministrazione o il Comandante esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

ART. 20 - STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

(Comma 4 e 5 introdotti con decreto del commissario straordinario n.14 dd. 05.03.2011)

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia comunale sono disciplinate dalla legge regionale 10.12.1991, n. 60.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Per esigenza di difesa personale degli operatori, sono assegnati in dotazione gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art.3, comma2, del D.P. Reg. 31 gennaio 2011, n.6, il tonfo e lo spray antiaggressione così come definiti nell'allegato A del regolamento regionale.

Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e dissuasivi, vengono assegnati previo superamento di specifico corso formativo e registrati in apposito registro di carico e scarico ai sensi delle disposizioni previste nel D.P. Reg. n. 6/2011

ART. 21 - SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONI

Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale prestano normalmente tutti i servizi d'istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi: in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;

quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal Comando ad indossare l'abito civile.

ART. 22 - TESSERA DI SERVIZIO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli

estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui allo art. 6, comma IV, del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Il modello della tessera è determinato dalla legge regionale n. 60/91, in attuazione della norma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 62/88 ed all'art. 6 della legge n. 65/86.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono portare sempre con sé la tessera di servizio. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta.

TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA COMUNALE

ART. 23 – FINALITA' GENERALI DEI SERVIZI

Il Corpo di Polizia comunale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

ART. 24 - SERVIZI STRADALI APPIEDATI

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a)* regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b)* presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c)* servizio misto tra l'incrocio (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- d)* servizio mobile lungo un itinerario;
- e)* servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti;
- f)* servizi di pattuglia serale e notturna, in ambito lagunare o periferico nonché di presidio delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali urbane.

ART. 25 - SERVIZI A BORDO DI VEICOLI E NATANTI

L'Amministrazione, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può disporre di integrare i servizi appiedati con servizi su veicoli e natanti, nel qual caso impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli e dei natanti disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo del Corpo devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 26 - COLLEGAMENTO DEI SERVIZI VIA RADIO

I servizi esterni di norma devono essere collegati al Comando con apparecchio ricetrasmittente. Gli Agenti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.

Devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro stabilito.

ART. 27 - SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando. Codesti servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del Corpo.

ART. 28 - SERVIZI INTERNI

I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia. Ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo. Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

ART. 29 - OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di Polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere lo intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale con feriti o di qualunque altro genere di infortunio con lesioni, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia passibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 34, tutti gli Agenti in servizio esterno su strada, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

ART. 30 - ORDINE DI SERVIZIO

Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 65/86, dispone gli ordini di servizio, indicando per ciascun dipendente turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità, impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente eventuali variazioni.

Devono, inoltre, attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

ART. 31 - SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della civica amministrazione, nell'ambito dei compiti d'istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del persona, le, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4, punto 2, della legge 65/86.

ART. 32 - SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

Ai sensi dell'art. 4, IV comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 4 della legge regionale 62/88, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con ordinanza del Sindaco o con deliberazione della Giunta comunale e secondo le modalità in esse previste.

In casi di urgenza per motivi di soccorso, a seguito di calamità e disastri, il comando può essere deciso con determinazione del Sindaco.

Al personale comandato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti .

Il Comando di Polizia comunale può gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

ART. 33 - SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI

Il Comando della Polizia comunale può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali od analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio, viene incamerata dalla cassa comunale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

ART. 34 - EFFICACIA DEI SERVIZI DEL CORPO

Il Comando è tenuto a informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 23, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

ART. 35 - ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

ART. 36 - GUIDA DI VEICOLI ED USO DI STRUMENTI

Per i servizi di cui all'art. 25, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli e dei natanti in dotazione al Corpo.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

ART. 37 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

ART. 38 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo di tempo necessario:

- a)* al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b)* in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c)* in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

ART. 39 - MOBILITAZIONE DEI SERVIZI

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo, ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco, su richiesta del Comandante, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 40 - REPERIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco, su proposta del Comandante, può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi d'istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dagli accordi nazionali.

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 41 - NORME GENERALI: DOVERI

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 23.

Fermi restando gli obblighi derivanti dal vigente codice di procedura penale per la qualifica di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi, a richiesta motivata della Autorità competente, sempre disponibili per il servizio, nonché situazioni di emergenza di cui all'art. 38.

ART. 42 - CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 21. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità d'uso determinate con legge regionale 10.12.1991, n. 60.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

ART. 43 - ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

Gli appartenenti al Corpo in servizio devono presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo

In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinari e, a prestare la propria opera prolungando l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART. 44 - RAPPORTI INTERNI AL CORPO

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

ART. 45 - COMPORTAMENTO IN PUBBLICO

Durante i servizi svolti in luogo pubblico l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

In caso di necessità l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

Gli appartenenti al Corpo devono fornire il proprio nome ed il numero di matricola quando richiesto.

Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

ART. 46 - SALUTO

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua secondo le modalità previste per le Forze armate.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 47 - NORME DISCIPLINARI

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia comunale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale per il personale del Comune di Grado.

ART. 48 - CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'Ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale sostituzione sul posto di lavoro.

ART. 49 - ACCERTAMENTI SANITARI

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dall'U.S.L.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento sulla mobilità interna del personale del Comune, approvato con delibera consiliare n. 25 del 18.4.1991.

La Giunta comunale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

ART. 50 - SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito d'iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

ART. 51 - TRATTAMENTO ECONOMICO

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale corrisponde al personale l'indennità prevista dai contratti nazionali di lavoro.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale stabilisce con propria determinazione la normativa inerente ai seguenti punti:

le modalità d'impiego del personale riguardanti le prestazioni di lavoro degli appartenenti al Corpo;

i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale e per i controlli periodici delle condizioni di salute di cui al III e IV comma dell'art. 49 del presente regolamento.

Le successive variazioni alla normativa indicata in questo articolo sono soggette a deliberazione della Giunta comunale.

ART. 53 - RINVIO AL REGOLAMENTO GENERALE PER IL PERSONALE DEL COMUNE

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento si applica, agli appartenenti al Corpo, la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di Grado.